Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2022/0402(CNS)

10.10.2023

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione
(COM(2022)0695 – C9-0002/2023 – 2022/0402(CNS))

Relatrice per parere: Malin Björk

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Attualmente non esiste un meccanismo dell'UE per il riconoscimento reciproco della filiazione legale in situazioni transfrontaliere nell'UE e alcuni genitori e figli possono vedere sciogliere i loro legami giuridici se si trasferiscono in un altro paese dell'UE. Ciò colpisce in modo sproporzionato le famiglie arcobaleno.

Conseguenze legali ed emotive

Il mancato riconoscimento di una filiazione accertata può comportare la perdita da parte di un genitore dei diritti genitoriali di agire in qualità di rappresentante legale del proprio figlio per questioni quali le cure mediche o la scuola. Esso può anche comportare problemi in relazione al diritto agli alimenti e ai diritti di successione e, in ultima analisi, la mancata concessione della cittadinanza ai figli.

Le conseguenze emotive della perdita dei legami familiari non devono essere sottovalutate. Ciò trasmette ai figli il messaggio che potrebbero perdere i loro genitori, da un punto di vista giuridico, quando entrano in un altro Stato membro, e questo non è accettabile.

Diritti fondamentali, libertà di circolazione e altri diritti

La mancanza di misure dell'UE per facilitare il riconoscimento della filiazione tra gli Stati membri crea situazioni che violano i diritti fondamentali e altri diritti dei figli e delle famiglie in situazioni transfrontaliere.

Privare i figli del loro status giuridico e negare il riconoscimento della filiazione accertata in un altro Stato membro è in contrasto con il diritto del figlio all'identità, il principio di non discriminazione, il rispetto della vita privata e della vita familiare, nonché con l'interesse superiore del minore.

Il mancato riconoscimento ostacola il diritto alla libera circolazione. Il timore di perdere una filiazione accertata costituisce un ostacolo per le famiglie a viaggiare all'interno dell'UE o trasferire la propria residenza in un altro Stato membro.

Riconoscimento dei genitori LGBTQI

Gli effetti del rifiuto di riconoscere la filiazione in situazioni transfrontaliere sono particolarmente gravi per le famiglie arcobaleno. Circa 100 000 genitori e i loro figli stanno attualmente affrontando problemi, la maggior parte dei quali sono figli delle famiglie arcobaleno. Il numero di figli interessati è probabilmente addirittura molto più alto, poiché le famiglie che rischiano di non essere riconosciute potrebbero scegliere di non esercitare il loro diritto alla libera circolazione per paura di perdere i loro legami familiari dal punto di vista giuridico.

Questa situazione non è accettabile. Tutti i figli e tutti i genitori dovrebbero godere degli stessi diritti, senza discriminazioni. Per le coppie dello stesso sesso con figli, il riconoscimento transfrontaliero della filiazione farebbe la differenza, in quanto il rapporto di filiazione dovrebbe essere rispettato in ogni momento nell'UE.

Riconoscimento dei legami familiari, compresi l'unione e il matrimonio, nell'interesse superiore del minore

Così come un genitore è un genitore a prescindere dal quadro giuridico degli Stati membri, una famiglia è una famiglia anche nei paesi in cui non è ancora riconosciuto uno status giuridico alle coppie dello stesso sesso.

Pertanto, per rispettare pienamente il diritto dei figli a una famiglia e l'interesse superiore del minore, è importante rispettare e riconoscere non solo i legami giuridici di filiazione, ma anche l'unione e il matrimonio dei loro genitori. In quest'ottica, la proposta di regolamento relativo al riconoscimento della filiazione tra Stati membri dovrebbe essere ampliata in modo da includere anche norme sul riconoscimento delle unioni e del matrimonio.

Rispetto e riconoscimento delle diverse tipologie di famiglie

Esistono anche famiglie che non rientrano nella norma della famiglia nucleare tradizionale e che hanno maggiori difficoltà a essere riconosciute. Questo vale in modo particolarmente per le famiglie con più di due genitori. Sebbene al momento solamente alcuni Stati membri abbiano aperto alla possibilità giuridica della filiazione multipla, ciò avverrà sicuramente in futuro. È quindi importante che, fin dall'inizio, il regolamento sia flessibile e consenta forme familiari non tradizionali, anche per garantire che il certificato europeo di filiazione includa la possibilità di avere più di due genitori.

I paesi terzi e la questione dell'industria della maternità surrogata

Il regolamento proposto non disciplina né prevede alcuna salvaguardia per garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle donne, dei genitori e dei figli quando la filiazione è accertata in un paese terzo. Come precauzione necessaria per garantire il rispetto dei diritti fondamentali, è quindi coerente che il regolamento preveda il riconoscimento della filiazione accertata in paesi terzi.

Per quanto riguarda la questione specifica della maternità surrogata, è chiaro che l'industria della maternità surrogata stabilita in alcuni paesi terzi commercializza e mercifica le donne. L'industria della maternità surrogata prospera in un sistema in cui persone economicamente privilegiate utilizzano donne svantaggiate provenienti da altre parti del mondo. Ciò costituisce una forma di sfruttamento dei diritti e degli organi riproduttivi delle donne. Anche da questo punto di vista, è importante che il regolamento si limiti al riconoscimento della filiazione all'interno dell'UE e non di un paese terzo.

Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, gli Stati membri dell'UE sono già tenuti, in determinate circostanze, a riconoscere il rapporto tra i bambini nati da madri surrogate e i loro genitori previsti. Pur semplificando il riconoscimento della filiazione tra gli Stati membri, è necessario assicurarsi di non creare incentivi per il mercato della maternità surrogata. Tuttavia, questo regolamento non disciplina la maternità surrogata, che è di competenza degli Stati membri.

EMENDAMENTO

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione

giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) A norma dell'articolo 81, paragrafo 3, secondo comma, TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che stabilisce che gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali possono essere adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. A tale riguardo, il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza del passaggio alla procedura legislativa ordinaria e al voto a maggioranza qualificata in settori connessi alla protezione dei diritti fondamentali nell'Unione, ad esempio attraverso l'attivazione della clausola passerella settoriale in materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere (articolo 81, paragrafo 3, secondo comma, TFUE)[1 bis].

[1 bis] Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 luglio 2023 sull'attuazione delle "clausole passerella" nei trattati dell'UE (2022/2142(INI)).

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Pur essendo competente ad adottare misure in materia di diritto di famiglia aventi implicazioni transfrontaliere, quali norme sulla competenza internazionale, sulla legge applicabile e sul riconoscimento	(8) Pur essendo competente ad adottare misure in materia di diritto di famiglia aventi implicazioni transfrontaliere, quali norme sulla competenza internazionale, sulla legge applicabile e sul riconoscimento

della filiazione tra Stati membri, l'Unione non ha adottato finora disposizioni in tali settori per quanto riguarda la filiazione. Le disposizioni degli Stati membri attualmente applicabili in materia divergono tra loro.	della filiazione tra Stati membri, l'Unione non ha adottato finora disposizioni in tali settori per quanto riguarda la filiazione. Le disposizioni degli Stati membri attualmente applicabili in materia divergono tra loro. ***Al fine di migliorare la sicurezza dei minori e facilitare la vita delle famiglie nell'UE, è importante che l'Unione adotti regolamenti che rendano legale la filiazione oltre i confini nazionali quale condizione preliminare della parità.***

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Ai sensi dell'articolo 21 TFUE e degli atti di diritto derivato connessi, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, il rispetto dell'identità nazionale di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) e dell'ordine pubblico di uno Stato membro non può giustificare il rifiuto di riconoscere un rapporto di filiazione ***tra*** un ***figlio e i*** genitori dello stesso sesso ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti al figlio dal diritto dell'Unione. Inoltre, per l'esercizio di tali diritti, la prova della filiazione può essere fornita con qualsiasi mezzo[52]. Pertanto uno Stato membro non ha il diritto di esigere che una persona esibisca gli attestati previsti dal presente regolamento corredanti una decisione giudiziaria o un atto pubblico di filiazione, o il certificato europeo di filiazione istituito dal presente regolamento, ove la persona invochi i diritti conferiti al figlio dal diritto dell'Unione nel contesto dell'esercizio del diritto di libera circolazione. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire alla persona di scegliere di esibire, in tali circostanze, anche l'attestato pertinente o il certificato europeo di filiazione di cui al presente regolamento. Affinché i cittadini	(14) Ai sensi dell'articolo 21 TFUE e degli atti di diritto derivato connessi, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, il rispetto dell'identità nazionale di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) e dell'ordine pubblico di uno Stato membro non può giustificare il rifiuto di riconoscere un rapporto di filiazione***, che si tratti di*** un ***rapporto con*** genitori dello stesso sesso***, genitori transgender, un genitore unico o genitori plurimi*** ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti al figlio dal diritto dell'Unione***. La tutela degli interessi del minore dovrebbe prevalere sulle considerazioni relative all'identità nazionale e all'ordine pubblico affinché il minore possa vivere in una famiglia stabile e riconosciuta, libera da qualsiasi stigma, anche dal punto di vista giuridico***. Inoltre, per l'esercizio di tali diritti, la prova della filiazione può essere fornita con qualsiasi mezzo[52]. Pertanto uno Stato membro non ha il diritto di esigere che una persona esibisca gli attestati previsti dal presente regolamento corredanti una decisione giudiziaria o un atto pubblico di filiazione, o il certificato europeo di filiazione istituito dal presente regolamento, ove la persona invochi i

dell'Unione e relativi familiari sappiano che il presente regolamento non pregiudica i diritti conferiti ai figli dal diritto dell'Unione, è opportuno che i modelli degli attestati e del certificato europeo di filiazione allegati al presente regolamento includano un'informativa che dichiari che l'attestato in questione o il certificato europeo di filiazione lascia impregiudicati i diritti conferiti ai figli dal diritto dell'Unione, in particolare i diritti di cui godono ai sensi del diritto dell'Unione in materia di libera circolazione, e che ai fini dell'esercizio di detti diritti la prova del rapporto di filiazione può essere prodotta con qualsiasi mezzo.

diritti conferiti al figlio dal diritto dell'Unione nel contesto dell'esercizio del diritto di libera circolazione. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire alla persona di scegliere di esibire, in tali circostanze, anche l'attestato pertinente o il certificato europeo di filiazione di cui al presente regolamento. Affinché i cittadini dell'Unione e relativi familiari sappiano che il presente regolamento non pregiudica i diritti conferiti ai figli dal diritto dell'Unione, è opportuno che i modelli degli attestati e del certificato europeo di filiazione allegati al presente regolamento includano un'informativa che dichiari che l'attestato in questione o il certificato europeo di filiazione lascia impregiudicati i diritti conferiti ai figli dal diritto dell'Unione, in particolare i diritti di cui godono ai sensi del diritto dell'Unione in materia di libera circolazione, e che ai fini dell'esercizio di detti diritti la prova del rapporto di filiazione può essere prodotta con qualsiasi mezzo.

[52] Sentenze della Corte di giustizia del 25 luglio 2002, C-459/99, MRAX, ECLI:EU:C:2002:461, punti 61 e 62, e del 17 febbraio 2005, C-215/03, Oulane, ECLI:EU:C:2005:95, punti da 23 a 26.

[52] Sentenze della Corte di giustizia del 25 luglio 2002, C-459/99, MRAX, ECLI:EU:C:2002:461, punti 61 e 62, e del 17 febbraio 2005, C-215/03, Oulane, ECLI:EU:C:2005:95, punti da 23 a 26.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) L'interesse superiore del minore dovrebbe sempre prevalere. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato espressamente che l'interesse superiore del minore riduce il margine di discrezionalità degli Stati parte nel riconoscimento del rapporto che intercorre tra figli e genitori[1 bis] e comporta l'identificazione legale delle persone responsabili di crescerlo,

soddisfarne i bisogni e garantirne il benessere, nonché la possibilità per il minore di vivere e di svilupparsi in un ambiente stabile[2 bis]. In conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, i minori hanno diritto a una vita privata e familiare. Al fine di rispettare pienamente il diritto dei figli a una vita privata e familiare e l'interesse superiore del minore, è importante rispettare e riconoscere non solo i legami giuridici di filiazione, ma anche l'unione e il matrimonio dei genitori, garantendo in tal modo il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Pertanto, il certificato europeo di filiazione dovrebbe includere, su richiesta dei genitori legalmente riconosciuti, la relazione tra di essi, compresi l'unione registrata e il matrimonio.

*[1 bis] **CEDU, sentenza del 22.11.2022 [Sezione III], D.B. e altri c. Svizzera – 58252/15 e 58817/15.***

*[2 bis] **CEDU, 10.4.2019 [GC], parere consultivo richiesto dalla Corte di cassazione francese.***

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Conformemente alle disposizioni delle convenzioni internazionali e del diritto dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe garantire che i figli godano dei loro diritti e mantengano il loro status giuridico in situazioni transfrontaliere, senza discriminazioni. A tale scopo e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, anche in materia di fiducia reciproca tra gli Stati membri, e della CEDU, il presente regolamento dovrebbe	(21) Conformemente alle disposizioni delle convenzioni internazionali e del diritto dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe garantire che i figli godano dei loro diritti e mantengano il loro status giuridico in situazioni transfrontaliere, senza discriminazioni ***basate, tra l'altro, sulla formazione della loro famiglia***. A tale scopo e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, anche in materia di fiducia reciproca tra gli Stati membri, e

contemplare il riconoscimento in uno Stato membro della filiazione accertata in un altro Stato membro, indipendentemente dal modo in cui il figlio è stato concepito o è nato e dal tipo di famiglia del figlio, compresa l'adozione nazionale. Pertanto, fatta salva l'applicazione delle norme sulla legge applicabile previste dal presente regolamento, esso dovrebbe prevedere che sia riconosciuta in uno Stato membro la filiazione accertata in un altro Stato membro di un figlio con genitori dello stesso sesso. Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere che la filiazione di un figlio adottato a livello nazionale in base alle norme che disciplinano l'adozione nazionale in uno Stato membro sia riconosciuta in un altro Stato membro.

della CEDU, il presente regolamento dovrebbe contemplare il riconoscimento in uno Stato membro della filiazione accertata in un altro Stato membro, indipendentemente dal modo in cui il figlio è stato concepito o è nato e dal tipo di famiglia del figlio, compresa l'adozione nazionale ***o internazionale***. Pertanto, fatta salva l'applicazione delle norme sulla legge applicabile previste dal presente regolamento, esso dovrebbe prevedere che sia riconosciuta in uno Stato membro la filiazione accertata in un altro Stato membro di un figlio con genitori dello stesso sesso***, di un figlio con un genitore transgender, di un figlio con un genitore unico e di un figlio con genitori plurimi***. Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere che la filiazione di un figlio adottato a livello nazionale in base alle norme che disciplinano l'adozione nazionale in uno Stato membro sia riconosciuta in un altro Stato membro.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Ai fini del presente regolamento la filiazione (comunemente nota anche come genitorialità) può essere biologica, genetica, per adozione o ope legis. Inoltre, ai fini del presente regolamento, per filiazione si dovrebbe intendere il rapporto che intercorre per legge tra i ***genitori*** e i ***figli*** e in tale nozione dovrebbe rientrare lo status giuridico di figlio di uno o più genitori specifici. Il presente regolamento dovrebbe riguardare il rapporto di filiazione accertato in uno Stato membro tra, da un lato, figli sia minori che adulti, compresi figli deceduti o non ancora nati, e, dall'altro, un genitore singolo, una coppia di fatto, una coppia sposata o una coppia il cui rapporto ha effetti comparabili in base alla legge applicabile, come	(24) Ai fini del presente regolamento la filiazione (comunemente nota anche come genitorialità) può essere biologica, genetica, per adozione o ope legis. Inoltre, ai fini del presente regolamento, per filiazione si dovrebbe intendere il rapporto che intercorre per legge tra i ***figli*** e i ***genitori*** e in tale nozione dovrebbe rientrare lo status giuridico di figlio di uno o più genitori specifici. Il presente regolamento dovrebbe riguardare il rapporto di filiazione accertato in uno Stato membro tra, da un lato, figli sia minori che adulti, compresi figli deceduti o non ancora nati, e, dall'altro, un genitore singolo, ***genitori plurimi,*** una coppia di fatto, una coppia sposata o una coppia il cui rapporto ha effetti comparabili in base alla legge

l'unione registrata. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi indipendentemente dalla cittadinanza del figlio per cui va accertata la filiazione e indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. Il termine "genitore" nel presente regolamento dovrebbe intendersi riferito, a seconda dei casi, al genitore legale, al genitore intenzionale, alla persona che chiede il riconoscimento della genitorialità o alla persona nei cui confronti il figlio reclama la filiazione.	applicabile, come l'unione registrata. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi indipendentemente dalla cittadinanza del figlio per cui va accertata la filiazione e indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori***. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi indipendentemente da come e in quale tipo di famiglia il figlio sia nato.*** Il termine "genitore" nel presente regolamento dovrebbe intendersi riferito, a seconda dei casi, al genitore legale, al genitore intenzionale, alla persona che chiede il riconoscimento della genitorialità o alla persona nei cui confronti il figlio reclama la filiazione.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) Il presente regolamento getta le basi per il riconoscimento giuridico di tutti i tipi di famiglie, indipendentemente dalla loro formazione. Il mancato riconoscimento delle famiglie che non sono conformi al modello di famiglia tradizionale non rispetta l'interesse superiore del minore in quanto discrimina i figli per motivi legati alla nascita, è contrario alla loro dignità, ne pregiudica lo sviluppo armonioso e impedisce loro l'effettivo godimento dei diritti fondamentali. Pertanto, la Commissione dovrebbe formulare una proposta che garantisca il riconoscimento reciproco dei matrimoni e delle unioni registrate.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Il presente regolamento ***non***	(30) Il presente regolamento dovrebbe

dovrebbe applicarsi a questioni ***preliminari*** quali l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio o di un rapporto che secondo la legge applicabile a quest'ultimo ha effetti comparabili, ***le quali dovrebbero continuare ad essere disciplinate dal diritto interno degli Stati membri, comprese le loro norme di diritto internazionale privato e, se del caso, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sulla libera circolazione.***	applicarsi a questioni ***incidentali*** quali l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio o di un rapporto che secondo la legge applicabile a quest'ultimo ha effetti comparabili, ***come un'unione registrata***.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(45 bis) Se l'accertamento della filiazione dipende dalla risoluzione di una questione incidentale riguardante, ad esempio, l'esistenza di un'unione registrata o di un matrimonio, le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri dovrebbero rispettare i diritti e i principi fondamentali sanciti dalla Carta, in particolare il diritto alla non discriminazione e il diritto alla vita privata e familiare, nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia sulla libera circolazione, in particolare la sentenza sulla "causa Coman" (C-673/16), seguita dalla risoluzione del Parlamento europeo 2021/2679 (RSP), in cui si afferma che tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso o le unioni registrate formalizzati in un altro Stato membro al fine di rispettare la libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'UE.

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) I procedimenti ***di accertamento della filiazione*** ai sensi del presente regolamento ***dovrebbero***, quale principio di base***,*** dare ***al*** figlio ***di età inferiore a 18 anni*** oggetto del procedimento e capace di discernimento***, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia,*** una possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione e garantire che tale opinione sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore. Tuttavia, il presente regolamento dovrebbe lasciare al diritto e alle procedure nazionali degli Stati membri la discrezionalità di stabilire chi ascolterà il figlio e le modalità dell'audizione. Inoltre, pur rimanendo un diritto del figlio, l'audizione di quest'ultimo non dovrebbe costituire un obbligo assoluto, anche se dovrebbe essere valutata tenendo conto dell'interesse superiore del minore.	(49) ***A norma dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dell'articolo 24, paragrafo 1, della Carta, tutti i minori hanno il diritto di esprimere le loro opinioni su tutte le questioni che li riguardano e di ottenere che le opinioni, i segnali fisici, le dichiarazioni o i comportamenti da loro esternati siano esaminati e presi in considerazione. Nei*** procedimenti ai sensi del presente regolamento, quale principio di base ***e se del caso, si dovrebbe*** dare ***a un*** figlio oggetto del procedimento e capace di discernimento una possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione e garantire che tale opinione sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore. Tuttavia, il presente regolamento dovrebbe lasciare al diritto e alle procedure nazionali degli Stati membri la discrezionalità di stabilire chi ascolterà il figlio e le modalità dell'audizione. Inoltre, pur rimanendo un diritto del figlio, l'audizione di quest'ultimo non dovrebbe costituire un obbligo assoluto, anche se dovrebbe essere valutata tenendo conto dell'interesse superiore del minore.

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) ***In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, dovrebbe essere consentito alle autorità giurisdizionali e alle altre autorità degli Stati membri competenti per l'accertamento della filiazione di disapplicare determinate disposizioni di una legge straniera qualora, in una precisa fattispecie, l'applicazione di tali disposizioni risultasse manifestamente***	(56) Alle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per disapplicare la legge di un altro Stato qualora ciò avvenisse in violazione della Carta, in particolare del suo articolo 21 che vieta la discriminazione.

incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Tuttavia, alle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per disapplicare la legge di un altro Stato qualora ciò avvenisse in violazione della Carta, in particolare del suo articolo 21 che vieta la discriminazione.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66) ***Anche se l'obbligo*** di ***dare al figlio di età inferiore a 18 anni la possibilità di esprimere la propria opinione a norma del presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli atti pubblici aventi effetti giuridici vincolanti, il diritto del*** figlio di esprimere la propria opinione dovrebbe essere ***comunque*** preso in considerazione a norma dell'articolo 24 della Carta e alla luce dell'articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come recepiti nell'ordinamento e nelle procedure nazionali. Il fatto che ***al*** figlio non sia ***stata*** data la possibilità di esprimere la propria opinione non dovrebbe costituire automaticamente un motivo di diniego del riconoscimento di atti pubblici aventi effetti giuridici vincolanti.	(66) ***Il diritto*** di ***un*** figlio di esprimere la propria opinione dovrebbe essere preso in considerazione a norma dell'articolo 24 della Carta e alla luce dell'articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come recepiti nell'ordinamento e nelle procedure nazionali***, anche per quanto riguarda gli atti pubblici aventi effetti giuridici vincolanti***. ***Tuttavia,*** il fatto che ***a un*** figlio ***minore di 18 anni*** non sia data la possibilità di esprimere la propria opinione non dovrebbe costituire automaticamente un motivo di diniego del riconoscimento di atti pubblici aventi effetti giuridici vincolanti.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) Il riconoscimento in uno Stato membro, ai sensi del presente regolamento, di una decisione giudiziaria di accertamento della filiazione resa in un	***soppresso***

altro Stato membro, o di un atto pubblico di accertamento della filiazione avente effetti giuridici vincolanti redatto o registrato in un altro Stato membro, non dovrebbe comportare il riconoscimento dell'eventuale matrimonio o unione registrata dei genitori del figlio di cui è stata o deve essere accertata la filiazione.	

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
(75) ***In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, dovrebbe essere consentito alle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti degli Stati membri di rifiutare di riconoscere o, a seconda dei casi, accettare, una decisione giudiziaria o un atto pubblico di filiazione accertato in un altro Stato membro qualora, in una precisa fattispecie, tale riconoscimento o accettazione fosse manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Tuttavia,*** alle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di rifiutare di riconoscere o, a seconda dei casi, accettare una decisione giudiziaria o un atto pubblico rilasciato in un altro Stato qualora ciò avvenisse in violazione della Carta, in particolare dell'articolo 21 che vieta la discriminazione.	(75) Alle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di rifiutare di riconoscere o, a seconda dei casi, accettare una decisione giudiziaria o un atto pubblico rilasciato in un altro Stato qualora ciò avvenisse in violazione della Carta, in particolare dell'articolo 21 che vieta la discriminazione.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione	*Emendamento*
(76) Affinché il riconoscimento della filiazione accertata in uno Stato membro sia rapido, agevole ed efficace, i figli o i genitori dovrebbero essere in grado di	(76) Affinché il riconoscimento della filiazione accertata in uno Stato membro sia rapido, agevole ed efficace, i figli o i genitori dovrebbero essere in grado di

dimostrare con facilità lo status proprio o dei figli rispettivamente, in un altro Stato membro. A tal fine è opportuno che il presente regolamento preveda l'istituzione di un certificato uniforme, il certificato europeo di filiazione, da rilasciare per essere utilizzato in un altro Stato membro. In osservanza al principio di sussidiarietà, il certificato europeo di filiazione non dovrebbe ***prendere*** il posto di eventuali documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri.

dimostrare con facilità lo status proprio o dei figli rispettivamente, in un altro Stato membro. ***Si tratta di un passo importante per ridurre la burocrazia e migliorare l'accesso alla libera circolazione nell'Unione europea quale mezzo per promuovere la parità.*** A tal fine è opportuno che il presente regolamento preveda l'istituzione di un certificato uniforme, il certificato europeo di filiazione, da rilasciare per essere utilizzato in un altro Stato membro. In osservanza al principio di sussidiarietà, il certificato europeo di filiazione non dovrebbe ***sostituire*** eventuali documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 81

Testo della Commissione	*Emendamento*
(81) Il certificato europeo di filiazione dovrebbe essere rilasciato dall'autorità giurisdizionale o altra autorità competente su richiesta. L'originale del certificato europeo di filiazione dovrebbe essere conservato dall'autorità di rilascio, che dovrebbe rilasciarne una o più copie autentiche al richiedente o al suo rappresentante legale. Data la stabilità dello status di filiazione nella stragrande maggioranza dei casi, non è opportuno limitare nel tempo la validità delle copie del certificato europeo di filiazione, fatta salva la possibilità di rettificarlo, modificarlo, sospenderlo o revocarlo se necessario. Il presente regolamento dovrebbe prevedere strumenti di ricorso contro le decisioni dell'autorità di rilascio, comprese le decisioni di rifiutare il rilascio di un certificato europeo di filiazione. Ove il certificato europeo di filiazione sia rettificato, modificato, sospeso o revocato, l'autorità di rilascio dovrebbe informare le persone cui sono state rilasciate copie	(81) Il certificato europeo di filiazione dovrebbe essere rilasciato dall'autorità giurisdizionale o altra autorità competente su richiesta ***del richiedente o, se del caso, di un rappresentante legale del richiedente***. L'originale del certificato europeo di filiazione dovrebbe essere conservato dall'autorità di rilascio, che dovrebbe rilasciarne una o più copie autentiche al richiedente o al suo rappresentante legale. Data la stabilità dello status di filiazione nella stragrande maggioranza dei casi, non è opportuno limitare nel tempo la validità delle copie del certificato europeo di filiazione, fatta salva la possibilità di rettificarlo, modificarlo, sospenderlo o revocarlo se necessario. Il presente regolamento dovrebbe prevedere strumenti di ricorso contro le decisioni dell'autorità di rilascio, comprese le decisioni di rifiutare il rilascio di un certificato europeo di filiazione. Ove il certificato europeo di filiazione sia rettificato, modificato, sospeso o revocato,

autentiche, al fine di evitare un uso illecito di tali copie.

l'autorità di rilascio dovrebbe informare le persone cui sono state rilasciate copie autentiche, al fine di evitare un uso illecito di tali copie.

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 83

Testo della Commissione	*Emendamento*
(83) Il punto di accesso elettronico europeo dovrebbe permettere ***alle persone fisiche*** o ai loro rappresentanti legali di presentare una richiesta di certificato europeo di filiazione e di ricevere e inviare il certificato per via elettronica. Dovrebbe inoltre consentire loro di comunicare per via elettronica con le autorità giurisdizionali o le altre autorità competenti degli Stati membri in relazione a un procedimento ***volto ad accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico di filiazione, o a un procedimento per il diniego del riconoscimento di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico di filiazione***. Le autorità giurisdizionali o le altre autorità competenti degli Stati membri dovrebbero comunicare con i cittadini attraverso il punto di accesso elettronico europeo a condizione che il cittadino abbia preventivamente espresso il proprio consenso esplicito all'uso di tale mezzo di comunicazione.	(83) Il punto di accesso elettronico europeo dovrebbe permettere ***ai richiedenti*** o ai loro rappresentanti legali di presentare una richiesta di certificato europeo di filiazione e di ricevere e inviare il certificato per via elettronica. Dovrebbe inoltre consentire loro di comunicare per via elettronica con le autorità giurisdizionali o le altre autorità competenti degli Stati membri in relazione a un procedimento ***previsto dal presente regolamento***. Le autorità giurisdizionali o le altre autorità competenti degli Stati membri dovrebbero comunicare con i cittadini attraverso il punto di accesso elettronico europeo a condizione che il cittadino abbia preventivamente espresso il proprio consenso esplicito all'uso di tale mezzo di comunicazione.

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 89 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(89 bis) Al fine di migliorare la chiarezza dello strumento e la prevedibilità dell'esito dei casi e degli scenari in cui sarà applicato, la

Commissione dovrebbe elaborare orientamenti sull'applicazione e il rispetto del presente regolamento, formulati in un linguaggio semplice, al fine di rendere lo strumento più accessibile alle famiglie e in generale al pubblico senza conoscenze giuridiche specifiche.

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 89 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(89 ter) Al fine di migliorare la chiarezza dello strumento e la prevedibilità dell'esito dei casi e degli scenari in cui sarà applicato, gli Stati membri, con il sostegno della Commissione e della rete europea di formazione giudiziaria, dovrebbero organizzare corsi di formazione rivolti ai giudici e alle pertinenti autorità statali per garantire la corretta attuazione del presente regolamento.

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 99 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(99 bis) Poiché l'attuale panorama giuridico tocca in modo particolare le famiglie arcobaleno nonché altre tipologie di famiglie che si discostano dal modello di famiglia nucleare tradizionale, è urgentemente necessario che il presente regolamento entri in vigore. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento di un accordo, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di proporre atti legislativi sulla base dell'articolo 21, paragrafo 2, TFUE, o in alternativa dovrebbero essere sviluppate altre possibilità, come la cooperazione

rafforzata.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce norme comuni sulla competenza e sulla legge applicabile per l'accertamento della filiazione in uno Stato membro in situazioni transfrontaliere e norme comuni sul riconoscimento o, a seconda dei casi, sull'accettazione in uno Stato membro delle decisioni giudiziarie di filiazione rese e degli atti pubblici di filiazione redatti o registrati in un altro Stato membro, e istituisce un certificato europeo di filiazione.	Il presente regolamento stabilisce norme comuni sulla competenza e sulla legge applicabile per l'accertamento della filiazione in uno Stato membro in situazioni transfrontaliere e norme comuni sul riconoscimento ***reciproco*** o, a seconda dei casi, sull'accettazione in uno Stato membro delle decisioni giudiziarie di filiazione rese e degli atti pubblici di filiazione redatti o registrati in un altro Stato membro, e istituisce un certificato europeo di filiazione***, in particolare per promuovere la libera circolazione, la non discriminazione, il rispetto della vita privata e familiare, l'interesse superiore del minore, nonché il principio di proporzionalità***.

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti ***conferiti ai figli*** dal diritto dell'Unione***, in particolare i diritti di cui godono ai sensi del diritto dell'Unione*** in materia di libera circolazione, tra cui la direttiva 2004/38/CE***.*** In particolare ***esso non pregiudica il limite alla possibilità di far valere la clausola dell'ordine pubblico a giustificazione del rifiuto di riconoscere la filiazione se, ai sensi del diritto dell'Unione sulla libera circolazione, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere un documento che accerta il rapporto di filiazione rilasciato dalle autorità di un***	1. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti ***derivanti*** dal diritto dell'Unione in materia di libera circolazione, tra cui la direttiva 2004/38/CE***,*** in particolare ***i diritti del minore***.

altro Stato membro ai fini dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione.

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri rispettano i diritti derivanti dal rapporto tra i genitori legalmente riconosciuti, come l'unione registrata e il matrimonio, che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) all'esistenza, alla validità o al riconoscimento di un matrimonio o di un rapporto che secondo la legge applicabile a quest'ultimo ha effetti comparabili, come l'unione registrata;	***soppresso***

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) alla cittadinanza;	***soppresso***

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il presente regolamento non si applica al riconoscimento delle decisioni giudiziarie di accertamento della filiazione rese in uno Stato terzo né al	***soppresso***

riconoscimento o, a seconda dei casi, all'accettazione degli atti pubblici di accertamento o prova della filiazione redatti o registrati in uno Stato terzo.

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. "filiazione": il rapporto che intercorre per legge tra i ***genitori*** e i ***figli***. Rientra nella nozione lo status giuridico di figlio di uno o più genitori specifici;	1. "filiazione": il rapporto che intercorre per legge tra i ***figli*** e i ***genitori***. Rientra nella nozione lo status giuridico di figlio di uno o più genitori specifici;

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma unico

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni di filiazione.	Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni di filiazione ***prive di qualsiasi dimensione transfrontaliera***.

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se l'accertamento della filiazione dipende dalla risoluzione di una questione incidentale, le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri rispettano i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul diritto alla non discriminazione, compresi gli obblighi positivi e negativi derivanti dall'articolo 7 della Carta sul rispetto della vita privata e familiare.

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diritto ***dei figli ad*** esprimere la propria opinione	Diritto ***del figlio di*** esprimere la propria opinione

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nell'esercitare la competenza ai sensi del presente regolamento, le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, al figlio minore di anni 18 ***di cui deve essere accertata la filiazione e*** capace di discernimento la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato.	1. Nell'esercitare la competenza ai sensi del presente regolamento, le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, al figlio minore di anni 18 capace di discernimento la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato.

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al figlio minore di anni 18 la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l'autorità giurisdizionale tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e grado di maturità.	2. Qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al figlio minore di anni 18 la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l'autorità giurisdizionale tiene debito conto dell'opinione***, dei segnali fisici, delle dichiarazioni o del comportamento*** del minore in funzione della sua età e ***del suo*** grado di maturità.

Emendamento 33
Proposta di regolamento

Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ordine pubblico del foro	***Rispetto dei diritti fondamentali***

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato determinata dal*** presente regolamento ***può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro***.	1. ***Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri emanano tutte le decisioni ai sensi del*** presente regolamento ***nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi sanciti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione e l'articolo 7 sul rispetto della vita privata e della vita familiare, tenendo conto dell'interesse superiore del minore, nonché del principio di proporzionalità***.

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano il paragrafo 1 nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.	***soppresso***

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'attestato è compilato e rilasciato	2. L'attestato è compilato e rilasciato

nella lingua della decisione giudiziaria. L'attestato ***può*** anche ***essere*** rilasciato in ***un'altra lingua ufficiale*** delle istituzioni dell'Unione europea ***richiesta*** dalla parte. ***Ciò non crea l'obbligo per l'autorità giurisdizionale che rilascia l'attestato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.***	nella lingua della decisione giudiziaria. ***Su richiesta di una parte,*** l'attestato ***è*** anche rilasciato in ***una o diverse altre lingue ufficiali*** delle istituzioni dell'Unione europea ***richieste*** dalla parte.

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) se, tenuto conto dell'interesse dei figli, è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è invocato;	***soppresso***

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) su domanda della persona che ritiene che la decisione giudiziaria sia lesiva della propria ***paternità o maternità*** del figlio, se è stata resa senza darle la possibilità di essere ascoltata;	(c) su domanda della persona che ritiene che la decisione giudiziaria sia lesiva della propria ***filiazione*** del figlio, se è stata resa senza darle la possibilità di essere ascoltata ***e di presentare prove***;

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano il paragrafo 1, lettera a), nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.	***soppresso***

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'autorità giurisdizionale ***può dispensare*** la parte dalla produzione dei documenti di cui al paragrafo 4 qualora:	7. L'autorità giurisdizionale ***dispensa*** la parte dalla produzione dei documenti di cui al paragrafo 4 qualora:

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'attestato è compilato nella lingua dell'atto pubblico. ***Può*** anche ***essere*** rilasciato in ***un'altra lingua ufficiale*** delle istituzioni dell'Unione europea ***richiesta*** dalla parte. ***Ciò non crea l'obbligo per l'autorità competente che rilascia l'attestato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.***	3. L'attestato è compilato nella lingua dell'atto pubblico. ***Su richiesta di una parte, l'attestato è*** anche rilasciato in ***una o più delle lingue ufficiali*** delle istituzioni dell'Unione europea ***richieste*** dalla parte.

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) se, tenuto conto dell'interesse dei figli, è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è invocato;	***soppresso***

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) su domanda della persona che	(b) su domanda della persona che

ritiene che l'atto pubblico sia lesivo della propria ***paternità o maternità*** del figlio, se è stato formalmente redatto o registrato senza darle la possibilità di essere ascoltata;	ritiene che l'atto pubblico sia lesivo della propria ***filiazione*** del figlio, se è stato formalmente redatto o registrato senza darle la possibilità di essere ascoltata;

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano il paragrafo 1, lettera a), nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.	***soppresso***

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il riconoscimento di un atto pubblico di accertamento della filiazione avente effetti giuridici vincolanti può essere negato qualora l'atto sia stato formalmente redatto o registrato senza aver dato ***ai figli*** una possibilità di esprimere la propria opinione***. Nel caso di figli minori di anni 18, la presente disposizione si applica se detti figli erano capaci di discernimento***.	3. Il riconoscimento di un atto pubblico di accertamento della filiazione avente effetti giuridici vincolanti può essere negato qualora l'atto sia stato formalmente redatto o registrato senza aver dato ***al figlio*** una possibilità di esprimere la propria opinione ***a norma dell'articolo 15***.

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 40 – comma unico

Testo della Commissione	*Emendamento*
Non si può procedere al riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine che accerta	Non si può procedere al riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine che accerta

la filiazione. ***Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 6 a 9.***	la filiazione.

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un atto pubblico privo di effetti giuridici nello Stato membro di origine ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro di origine o produce gli effetti più comparabili***, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è presentato***.	1. Un atto pubblico privo di effetti giuridici nello Stato membro di origine ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro di origine o produce gli effetti più comparabili.

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano la condizione relativa all'ordine pubblico di cui al paragrafo 1 nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.	***soppresso***

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 47 – comma unico

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il certificato è destinato a essere utilizzato da un figlio o da un rappresentante legale che ***in un altro Stato membro*** ha necessità	Il certificato è destinato a essere utilizzato da un figlio o da un rappresentante legale che ha necessità di far valere lo status di

di far valere lo status di filiazione proprio o di detto figlio, rispettivamente.

filiazione proprio o di detto figlio, rispettivamente.

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 47 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri, su richiesta dei genitori legalmente riconosciuti, includono anche il rapporto tra i genitori nel certificato europeo di filiazione, comprese le categorie "unione registrata" e "matrimonio".

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le generalità di ***ciascun*** genitore: cognome/cognomi (se del caso, cognome/cognomi alla nascita), nome/nomi, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo;	(c) le generalità di ***un*** genitore ***e, se del caso, dell'altro o degli altri genitori***: cognome/cognomi (se del caso, cognome/cognomi alla nascita), nome/nomi, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo;

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) gli elementi su cui il richiedente si basa per far valere la filiazione, allegando l'originale o copia del o dei documenti di accertamento della filiazione ***aventi effetti giuridici vincolanti*** o la prova della filiazione;	(e) gli elementi su cui il richiedente si basa per far valere la filiazione, allegando l'originale o copia del o dei documenti di accertamento della filiazione o la prova della filiazione;

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Se uno Stato membro fornisce un accesso digitale alle informazioni di cui al paragrafo 3, al richiedente è fornito l'accesso a una versione digitale del modulo di cui all'allegato IV.

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ricevuta la domanda, l'autorità di rilascio verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente. Effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica, laddove ciò sia previsto o consentito dal proprio diritto nazionale, o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che essa ritiene necessarie.	1. Ricevuta la domanda, l'autorità di rilascio verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente. Effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica, laddove ciò sia previsto o consentito dal proprio diritto nazionale, o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che essa ritiene necessarie ***ai fini del rilascio del certificato***.

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità di rilascio emette ***senza indugio*** il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile all'accertamento della filiazione. A tal fine utilizza il modello di cui all'allegato V.	L'autorità di rilascio emette il certificato secondo la procedura di cui al presente capo***, senza indugio ed entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta,*** quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile all'accertamento della filiazione. A tal fine utilizza il modello di cui all'allegato V.

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il certificato è disponibile nelle versioni cartacea ed elettronica.

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 52 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) le generalità di ***ciascun*** genitore: cognome/cognomi (se del caso, cognome/cognomi alla nascita), nome/nomi, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo;	(h) le generalità di ***un*** genitore ***e, se del caso, dell'altro o degli altri genitori***: cognome/cognomi (se del caso, cognome/cognomi alla nascita), nome/nomi, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo;

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 52 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(h bis) su richiesta dei genitori legalmente riconosciuti, il rapporto tra i genitori, comprese le categorie "unione registrata" e "matrimonio".

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il ricorso è proposto dinanzi un'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'autorità di rilascio conformemente alla legge di tale Stato.	Il ricorso è proposto dinanzi un'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'autorità di rilascio conformemente alla legge di tale Stato ***e, se del caso, in collaborazione con gli organismi nazionali per la parità***.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il diniego di rilasciare il certificato non era motivato, l'autorità giurisdizionale competente rilascia il certificato ovvero assicura che l'autorità di rilascio riesamini il caso e adotti una nuova decisione.	Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il diniego di rilasciare il certificato non era motivato, l'autorità giurisdizionale competente***, senza indugio ed entro 10 giorni dalla sua decisione,*** rilascia il certificato ovvero assicura che l'autorità di rilascio riesamini il caso e adotti una nuova decisione.

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il punto di accesso elettronico europeo istituito sul portale europeo della giustizia elettronica a norma dell'articolo 4 del [regolamento sulla digitalizzazione] può essere utilizzato per le comunicazioni elettroniche tra persone fisiche o loro rappresentanti legali e le autorità giurisdizionali o altre autorità competenti degli Stati membri in relazione ***a quanto segue***:	1. Il punto di accesso elettronico europeo istituito sul portale europeo della giustizia elettronica a norma dell'articolo 4 del [regolamento sulla digitalizzazione] può essere utilizzato per le comunicazioni elettroniche tra persone fisiche o loro rappresentanti legali e le autorità giurisdizionali o altre autorità competenti degli Stati membri in relazione ***ai procedimenti previsti dal presente regolamento***:

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 63 – comma unico

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 riguardo alle modifiche degli allegati da I a V allo scopo di aggiornarli o di apportarvi modifiche tecniche.	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 riguardo alle modifiche degli allegati da I a V allo scopo di aggiornarli o di apportarvi modifiche tecniche. ***Prima di adottare atti delegati, la Commissione effettua una consultazione pubblica e tiene conto delle raccomandazioni di altri***

portatori di interessi pertinenti.

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 67 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 67 bis
	Misure di sostegno
	1. La Commissione elabora orientamenti sull'applicazione e sull'esecuzione del presente regolamento e li rende disponibili sei mesi prima della data di applicazione di cui all'articolo 72.
	2. La Commissione riesamina e aggiorna ogni due anni gli orientamenti di cui al paragrafo 1 tenendo conto, tra l'altro, dell'esperienza acquisita nell'applicazione e nell'esecuzione del presente regolamento, delle pratiche sviluppate dai sistemi amministrativi e giuridici nazionali nelle loro specificità e dell'eventuale giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia.
	3. Gli Stati membri forniscono informazioni facilmente accessibili e fruibili sulle procedure contemplate dal presente regolamento, anche tramite un sito web pubblico.
	4. Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione e della rete europea di formazione giudiziaria, organizzano corsi di formazione rivolti a tutti i professionisti interessati, in particolare giudici, avvocati e funzionari della pubblica amministrazione.

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri accettano un atto pubblico privo di effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine ma avente efficacia probatoria in quel medesimo Stato membro***, purché non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è chiesta l'accettazione***.	In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri accettano un atto pubblico privo di effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine ma avente efficacia probatoria in quel medesimo Stato membro.

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro [***5*** anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione del presente regolamento, comprendente una valutazione degli eventuali problemi pratici incontrati. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.	1. Entro [***3*** anni dalla data di applicazione del presente regolamento] ***e successivamente ogni quattro anni***, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione del presente regolamento, comprendente una valutazione ***delle convergenze e delle divergenze tra gli Stati membri e*** degli eventuali problemi pratici incontrati. La relazione ***valuta l'attuazione del presente regolamento analizzando, in particolare, il rispetto o il mancato rispetto del principio di non discriminazione. La relazione*** è corredata, se necessario, di una proposta legislativa ***che tiene conto anche della base giuridica di cui all'articolo 21, paragrafo 2, TFUE***.

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-a) il numero di richieste di riconoscimento della filiazione presentate a norma del presente regolamento;

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) il numero di casi in cui il diniego del riconoscimento di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico di accertamento della filiazione è stato accordato sulla base della costituzione del nucleo familiare, in particolare per quanto riguarda le famiglie con genitori dello stesso sesso, genitori transgender, genitori unici o genitori plurimi;

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il numero di contestazioni dei contenuti di un atto pubblico ***privo di effetti giuridici vincolanti*** nello Stato membro di origine ***ma avente efficacia probatoria in quel medesimo Stato,*** e il numero di casi in cui la contestazione ha avuto successo;	(c) il numero di contestazioni dei contenuti di un atto pubblico ***avente efficacia probatoria*** nello Stato membro di origine e il numero di casi in cui la contestazione ha avuto successo;

Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione istituisce un dialogo strutturato con i portatori di interessi pertinenti, in particolare con le organizzazioni della società civile, per contribuire alla preparazione della relazione di valutazione di cui al paragrafo 1.

Emendamento 70
Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***Genitore 2***	7. ***L'altro o gli altri genitori, se del caso***
7.1. Cognome/i*:…… ……	7.1. Cognome/i*:…… ……
7.2. nome/i*:…… ……	7.2. nome/i*:…… ……
7.3. Data di nascita (gg/mm/aaaa)*: ……	7.3. Data di nascita (gg/mm/aaaa)*: ……
7.4. Luogo di nascita (se disponibile): ……	7.4. Luogo di nascita (se disponibile): ……
7.5. Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale (se applicabile e disponibile):….....	7.5. Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale (se applicabile e disponibile):….....
7.6. Indirizzo* (se disponibile)	7.6. Indirizzo* (se disponibile)
7.6.1. Via e numero/casella postale*: ……	7.6.1. Via e numero/casella postale*: ……
7.6.2. Località e CAP*: ……	7.6.2. Località e CAP*: ……
7.6.3. Paese*	7.6.3. Paese*
□ Belgio □ Bulgaria □ Repubblica ceca □ Germania □ Estonia □ Irlanda □ Grecia □ Spagna □ Francia	□ Belgio □ Bulgaria □ Repubblica ceca □ Germania □ Estonia □ Irlanda □ Grecia □ Spagna □ Francia

□ Croazia □ Italia □ Cipro □ Lettonia □ Lituania □ Lussemburgo □ Ungheria □ Malta □ Paesi Bassi □ Austria □ Polonia □ Portogallo □ Romania □ Slovenia □ Slovacchia □ Finlandia □ Svezia □ Altro (precisare codice ISO):.....	□ Croazia □ Italia □ Cipro □ Lettonia □ Lituania □ Lussemburgo □ Ungheria □ Malta □ Paesi Bassi □ Austria □ Polonia □ Portogallo □ Romania □ Slovenia □ Slovacchia □ Finlandia □ Svezia □ Altro (precisare codice ISO):.....

Motivazione

Si tratta di un emendamento orizzontale. Se approvata, la formulazione sarà adattata in tutti gli allegati.

Emendamento 71
Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. ***Genitore 2*** 8.1. Cognome/i*:…… …… ……. 8.2. nome/i*:…… …… …… 8.3. Data di nascita (gg/mm/aaaa)*: …… ……. 8.4. Luogo di nascita (se disponibile): …… ……. 8.5. Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale (se applicabile e disponibile):…..... 8.6. Indirizzo* (se disponibile) 8.6.1. 8.6.1. Via e numero/casella postale*:	8. ***L'altro o gli altri genitori, se del caso*** 8.1. Cognome/i*:…… …… ……. 8.2. nome/i*:…… …… …… 8.3. Data di nascita (gg/mm/aaaa)*: …… ……. 8.4. Luogo di nascita (se disponibile): …… ……. 8.5. Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale (se applicabile e disponibile):…..... 8.6. Indirizzo* (se disponibile) 8.6.1. Via e numero/casella postale*: …… …… ……8.6.2. Località e

…… …… ……	CAP*: …… …… ……
8.6.2. Località e CAP*: …… …… …… 8.6.3. □ Belgio □ Bulgaria □ Repubblica ceca □ Germania □ Estonia □ Irlanda □ Grecia □ Spagna □ Francia □ Croazia □ Italia □ Cipro □ Lettonia □ Lituania □ Lussemburgo □ Ungheria □ Malta □ Paesi Bassi □ Austria □ Polonia □ Portogallo □ Romania □ Slovenia □ Slovacchia □ Finlandia □ Svezia	8.6.3. Paese* □ Belgio □ Bulgaria □ Repubblica ceca □ Germania □ Estonia □ Irlanda □ Grecia □ Spagna □ Francia □ Croazia □ Italia □ Cipro □ Lettonia □ Lituania □ Lussemburgo □ Ungheria □ Malta □ Paesi Bassi □ Austria □ Polonia □ Portogallo □ Romania □ Slovenia □ Slovacchia □ Finlandia □ Svezia □ Altro (precisare codice ISO):…..……..…… ……...
Altro (precisare codice ISO):.....	

Motivazione

Si tratta di un emendamento orizzontale. Se approvata, la formulazione sarà adattata in tutti gli allegati.

Emendamento 72
Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Atto pubblico	3. Atto pubblico
3.1. Estremi dell'atto pubblico	3.1. Estremi dell'atto pubblico
3.1.1 Data (gg/mm/aaaa) in cui è stato redatto l'atto pubblico nello Stato membro di origine*:	3.1.1 Data (gg/mm/aaaa) in cui è stato redatto l'atto pubblico nello Stato membro di origine*:
…… …… ……...	…… …… ……...

3.1.2. Data (gg/mm/aaaa) in cui è stato registrato l'atto pubblico nello Stato membro di origine, ove applicabile*:

……
……
……....

3.1.3. Numero di riferimento dell'atto pubblico*:
……
……
…….

3.1.4. Numero di riferimento del registro, ove applicabile:
……
……
…….

3.2. L'atto pubblico costituisce prova di*:

3.2.1. □ Filiazione

3.2.1.1. □ ***Del*** genitore ***1***

3.2.1.2. □ ***Del genitore 2***

3.2.1.3. □ ***Di entrambi i*** genitori

3.2.2. □ Riconoscimento della paternità

3.2.3. □ Riconoscimento della maternità

3.2.4. □ Consenso

3.2.4.1. □ Del figlio

3.2.4.2. □ Della madre

3.2.4.3. □ Del padre

3.2.4.4. □ Del coniuge

3.2.4.5. □ Del partner registrato

3.2.4.6. □ Del partner di fatto

3.1.2. Data (gg/mm/aaaa) in cui è stato registrato l'atto pubblico nello Stato membro di origine, ove applicabile*:

……
……
……....

3.1.3. Numero di riferimento dell'atto pubblico*:
……
……
…….

3.1.4. Numero di riferimento del registro, ove applicabile:
……
……
…….

3.2. L'atto pubblico costituisce prova di*:

3.2.1. □ Filiazione

3.2.1.1. □ ***Di un*** genitore

3.2.1.2. □ ***Dell'altro o degli altri genitori, se del caso***

3.2.1.3. □ ***Dei*** genitori

3.2.2. □ Riconoscimento della paternità

3.2.3. □ Riconoscimento della maternità

3.2.4. □ Consenso

3.2.4.1. □ Del figlio

3.2.4.2. □ Della madre

3.2.4.3. □ Del padre

3.2.4.4. □ Del coniuge

3.2.4.5. □ Del partner registrato

3.2.4.7. □ Altro: precisare	3.2.4.6. □ Del partner di fatto
3.2.5. □ Altro (precisare)*:…… ……..	3.2.4.7. □ Altro: precisare
	3.2.5. □ Altro (precisare)*:…… ……..

Motivazione

Si tratta di un emendamento orizzontale. Se approvata, la formulazione sarà adattata in tutti gli allegati.

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Allegato IV – sezione 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Generalità ***del genitore 2***	6. Generalità ***dell'altro o degli altri genitori, se del caso***
6.1. Cognome/i e nome/i*: …… …… ……	6.1. Cognome/i e nome/i*: …… …… ……
6.2. Cognome/i alla nascita (se diverso da quello al punto 6.1.): …… …… ……	6.2. Cognome/i alla nascita (se diverso da quello al punto 6.1.): …… …… ……
6.3. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita*: …… …… ……..	6.3. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita*: …… …… ……..
6.4. Cittadinanza*□ Belgio □ Bulgaria □ Repubblica ceca □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spagna □ Francia □ Croazia □	6.4. Cittadinanza*□ Belgio □ Bulgaria □ Repubblica ceca □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spagna □ Francia □ Croazia □ Italia □ Cipro □ Lettonia □ Lituania □ Lussemburgo □ Ungheria □ Malta □ Paesi Bassi □ Austria □ Polonia □ Portogallo □ Romania □ Slovenia □ Slovacchia □

Italia □ Cipro □ Lettonia □ Lituania □ Lussemburgo □ Ungheria □ Malta □ Paesi Bassi □ Austria □ Polonia □ Portogallo □ Romania □ Slovenia □ Slovacchia □ Finlandia □ Svezia □ Altro (precisare codice ISO):.....
.....

□ Non nota

6.5. Numero di identificazione[18]:
..……
……
…...……
……

6.5.1. Numero di documento di identità nazionale:
……
……

6.5.2. Numero di sicurezza sociale:
……
……

6.5.3. Codice fiscale:
…….……
……
…

6.5.4. Altro (precisare):
……
…….

6.6. Indirizzo

6.6.1. Via e numero/casella postale*:

……
……
……

6.6.2. Località e CAP*:
……
…….

6.6.3. Paese* □ Belgio □ Bulgaria □ Repubblica ceca □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spagna □ Francia □ Croazia □ Italia □ Cipro □ Lettonia □ Lituania □ Lussemburgo □ Ungheria □ Malta □ Paesi Bassi □ Austria □ Polonia □ Portogallo □ Romania □ Slovenia □ Slovacchia □ Finlandia □ Svezia □ Altro (precisare codice ISO):.....
.....

□ Non nota

6.5. Numero di identificazione[18]:
…..……
……

6.5.1. Numero di documento di identità nazionale:
……
……

6.5.2. Numero di sicurezza sociale:
……
……

6.5.3. Codice fiscale:
…….……
……
…

6.5.4. Altro (precisare):
……
…….

6.6. Indirizzo

6.6.1. Via e numero/casella postale*:

……
……
……

6.6.2. Località e CAP*:
……
…….

6.6.3. Paese* □ Belgio □ Bulgaria □ Repubblica ceca □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spagna □ Francia □ Croazia □ Italia □ Cipro □ Lettonia □ Lituania □ Lussemburgo □ Ungheria □ Malta □ Paesi Bassi □ Austria □ Polonia □ Portogallo □ Romania □ Slovenia □ Slovacchia □ Finlandia □ Svezia □ Altro (precisare codice ISO):
……
…….…….

6.7. Dati di contatto*

6.7.1. Telefono:
..……
……
……..

6.7.2. Email:

Bassi □ Austria □ Polonia □ Portogallo □ Romania □ Slovenia □ Slovacchia □ Finlandia □ Svezia □ Altro (precisare codice ISO): …… …….……. 6.7. Dati di contatto* 6.7.1. Telefono: ..…… ……. …….. 6.7.2. Email: ..…… …… …..……	..…… …… …..……

Motivazione

Si tratta di un emendamento orizzontale. Se approvata, la formulazione sarà adattata in tutti gli allegati.

Emendamento 74
Proposta di regolamento
Allegato V – sezione 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.2 Generalità ***del genitore 2*** 6.2.1. 6.2.1. Cognome/i e nome/i*: …… …… …… 6.2.2. Cognome/i alla nascita (se diverso da quello al punto 6.2.1.): ……..… …… ……..…… 6.2.3. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: (città/paese (codice ISO))*: 6.2.4. Cittadinanza*□ Belgio □ Bulgaria □ Repubblica ceca □ Germania □ Estonia □	6.2 Generalità ***dell'altro o degli altri genitori, se del caso*** 6.2.1. 6.2.1. Cognome/i e nome/i*: …… …… …… 6.2.2. Cognome/i alla nascita (se diverso da quello al punto 6.2.1.): ……..… …… ……..…… 6.2.3. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: (città/paese (codice ISO))*: 6.2.4. Cittadinanza*□ Belgio □ Bulgaria □ Repubblica ceca □ Germania □ Estonia □ Irlanda □ Grecia □ Spagna □ Francia □ Croazia □ Italia □ Cipro □ Lettonia □

Irlanda □ Grecia □ Spagna □ Francia □ Croazia □ Italia □ Cipro □ Lettonia □ Lituania □ Lussemburgo □ Ungheria □ Malta □ Paesi Bassi □ Austria □ Polonia □ Portogallo □ Romania □ Slovenia □ Slovacchia □ Finlandia □ Svezia

□ Altro (precisare codice ISO):……...…….

□ Non nota

6.2.5. Numero di identificazione*

6.2.5.1. Numero di documento di identità nazionale:
……..……
6.2.5.2. Numero di sicurezza sociale:
……
6.2.5.3. Codice fiscale:
……...……
6.2.5.4. Numero di atto di nascita:
…..……..…
…..……..
6.2.5.5. Altro (precisare):
……
6.2.6. Indirizzo attuale*

6.2.6.1. Via e numero/casella postale*:

……
6.2.6.2. Località e CAP*:
……

Lituania □ Lussemburgo □ Ungheria □ Malta □ Paesi Bassi □ Austria □ Polonia □ Portogallo □ Romania □ Slovenia □ Slovacchia □ Finlandia □ Svezia

□ Altro (precisare codice ISO):……...…….

□ Non nota
6.2.5. Numero di identificazione*
6.2.5.1. Numero di documento di identità nazionale:
……..……
6.2.5.2. Numero di sicurezza sociale:
……
6.2.5.3. Codice fiscale:
……...……
6.2.5.4. Numero di atto di nascita:
…..……..…
…..……..
6.2.5.5. Altro (precisare):
……
6.2.6. Indirizzo attuale*

6.2.6.1. Via e numero/casella postale*:

……
6.2.6.2. Località e CAP*:
……
6.2.6.3. Paese* □ Belgio □ Bulgaria □ Repubblica ceca □ Germania □ Estonia □ Irlanda □ Grecia □ Spagna □ Francia □ Croazia □ Italia □ Cipro □ Lettonia □ Lituania □ Lussemburgo □ Ungheria □ Malta □ Paesi Bassi □ Austria □ Polonia □

……
……

6.2.6.3. Paese* □ Belgio □ Bulgaria □ Repubblica ceca □ Germania □ Estonia □ Irlanda □ Grecia □ Spagna □ Francia □ Croazia □ Italia □ Cipro □ Lettonia □ Lituania □ Lussemburgo □ Ungheria □ Malta □ Paesi Bassi □ Austria □ Polonia □ Portogallo □ Romania □ Slovenia □ Slovacchia □ Finlandia □ Svezia

□ Altro (precisare codice ISO):…..……..……
……...

6.2.7. Legge applicabile all'accertamento della filiazione per quanto riguarda il genitore 2*

6.2.7.1. Paese* □ Belgio □ Bulgaria □ Repubblica ceca □ Germania □ Estonia □ Irlanda □ Grecia □ Spagna □ Francia □ Croazia □ Italia □ Cipro □ Lettonia □ Lituania □ Lussemburgo □ Ungheria □ Malta □ Paesi Bassi □ Austria □ Polonia □ Portogallo □ Romania □ Slovenia □ Slovacchia □ Finlandia □ Svezia

□ Altro (precisare codice ISO):……...……
…….…….

6.2.7.2. Criterio di collegamento per determinare la legge applicabile*

6.2.7.2.1. □ Articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 20XX/X (legge dello Stato di residenza abituale di colei che partorisce al momento della nascita)

6.2.7.2.2. □ Articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 20XX/X (legge dello Stato di nascita del figlio)

6.2.7.2.3. □ Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 20XX/X (legge dello Portogallo □ Romania □ Slovenia □ Slovacchia □ Finlandia □ Svezia

□ Altro (precisare codice ISO):…..……..……
……...

6.2.7. Legge applicabile all'accertamento della filiazione per quanto riguarda il genitore 2*

6.2.7.1. Paese* □ Belgio □ Bulgaria □ Repubblica ceca □ Germania □ Estonia □ Irlanda □ Grecia □ Spagna □ Francia □ Croazia □ Italia □ Cipro □ Lettonia □ Lituania □ Lussemburgo □ Ungheria □ Malta □ Paesi Bassi □ Austria □ Polonia □ Portogallo □ Romania □ Slovenia □ Slovacchia □ Finlandia □ Svezia

□ Altro (precisare codice ISO):……...……
…….…….

6.2.7.2. Criterio di collegamento per determinare la legge applicabile*

6.2.7.2.1. □ Articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 20XX/X (legge dello Stato di residenza abituale di colei che partorisce al momento della nascita)

6.2.7.2.2. □ Articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 20XX/X (legge dello Stato di nascita del figlio)

6.2.7.2.3. □ Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 20XX/X (legge dello Stato di cittadinanza di uno dei genitori)

6.2.7.2.4. □ Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 20XX/X (legge dello Stato di nascita del figlio)

6.2.7.2.3. □ Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 20XX/X (legge dello Stato di cittadinanza di uno dei genitori). Precisare l'unità territoriale, a seconda dei casi:

……
……
……

Stato di cittadinanza di uno dei genitori)

6.2.7.2.4. □ Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 20XX/X (legge dello Stato di nascita del figlio)

6.2.7.2.3. □ Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 20XX/X (legge dello Stato di cittadinanza di uno dei genitori). Precisare l'unità territoriale, a seconda dei casi:

……
……
……

Motivazione

Si tratta di un emendamento orizzontale. Se approvata, la formulazione sarà adattata in tutti gli allegati.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Competenza, legge applicabile e riconoscimento delle decisioni e accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e creazione di un certificato europeo di filiazione
Riferimenti	COM(2022)0695 – C9-0002/2023 – 2022/0402(CNS)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 16.1.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	LIBE 16.1.2023
Relatrice per parere: Nomina	Malin Björk 5.6.2023
Esame in commissione	4.9.2023
Approvazione	9.10.2023
Esito della votazione finale	+: 30 –: 6 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Malin Björk, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Patricia Chagnon, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nicolaus Fest, Sophia in ‘t Veld, Assita Kanko, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Erik Marquardt, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Pina Picierno, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Javier Zarzalejos
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Cyrus Engerer, José Gusmão, Dragoş Tudorache, Maria Walsh
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Petros Kokkalis, Ljudmila Novak, Thomas Rudner

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

30	+
PPE	Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Ljudmila Novak, Maria Walsh, Javier Zarzalejos
Renew	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Yana Toom, Dragoş Tudorache
S&D	Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Cyrus Engerer, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Pina Picierno, Thomas Rudner, Birgit Sippel
The Left	Malin Björk, José Gusmão, Petros Kokkalis
Verts/ALE	Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

6	-
ECR	Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko
ID	Patricia Chagnon, Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche
NI	Milan Uhrík

0	0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti